

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1991

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio

ONOREVOLI SENATORI. – La continua proliferazione delle gestioni fuori bilancio anche successivamente alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, che avrebbe dovuto contenere tale fenomeno gestorio prevedendo la soppressione di quelle non autorizzate da leggi, venne avvertita dal legislatore che, con l'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, demandò al Ministro del tesoro l'iniziativa di sottoporre al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni in parola autorizzate in base a leggi speciali.

Poichè tale provvedimento, sebbene più volte ripresentato, non ha avuto corso e stante la necessità di eliminare il modulo di

gestione in questione in quanto in contrasto con i principi di universalità, integrità ed unità del bilancio dello Stato sanciti dall'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978, con il disposto normativo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è stata prevista la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio, eccezion fatta per i fondi di rotazione, allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del precitato decreto-legge (2 marzo 1991).

Peraltro la peculiarità di talune attività in atto esercitate attraverso gestioni fuori bilancio impone la necessità di norme transitorie atte a consentire il passaggio dal

predetto speciale regime a quello ordinario. Da qui l'esigenza di qualche deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

A tale esigenza risponde l'unito disegno di legge, il quale in larga misura tiene conto delle proposte formulate al riguardo dalle numerose amministrazioni interessate al problema.

Detto provvedimento consta di ventitre articoli.

L'articolo 1 concerne i giuochi di abilità ed i concorsi pronostici gestiti dal Ministero delle finanze mediante concessioni. La norma prevede che i relativi movimenti finanziari avvengano nell'ambito del bilancio dello Stato, con una deroga al principio dell'integrità nel senso che i versamenti vengono effettuati all'entrata del bilancio dello Stato al netto della quota destinata al sollecito pagamento dei premi ai vincitori e dell'acconto d'aggio ai concessionari.

L'articolo 2 sostituisce la contabilità speciale prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con l'istituzione di più capitoli nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui vengono ripartite le residue disponibilità esistenti.

Al fine di garantire la massima celerità agli interventi di emergenza, l'articolo in parola prevede la possibilità da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di emettere, a favore di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, sull'apposito capitolo di spesa aperture di credito da assoggettare agli organi di controllo in via successiva.

In considerazione, poi, della peculiarità dell'attività di cui si tratta, vengono stabilite talune deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, specie in materia di limiti di somme, di economia di spesa e di perenzione amministrativa.

L'articolo 3 riconduce al bilancio dello Stato la gestione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Ciò viene operato attraverso l'istituzione di appositi capitoli da iscrive-

re in una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Viene, peraltro, fatta salva la disciplina speciale recata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui articoli 11, 14, 15, 32 e 37 vengono opportunamente modificati in relazione alle nuove modalità gestionali previste dall'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 4 disciplina la gestione «Riserva Fondo Lire UNRRA», esistente presso la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, sorta a seguito dell'Accordo internazionale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, recentemente richiamato dall'Accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite per l'istituzione ed il funzionamento di un centro per l'infanzia nell'«Istituto degli innocenti» di Firenze.

Gli articoli da 5 a 7 riconducono al bilancio dello Stato talune gestioni minori finora svolte nell'ambito del Ministero dell'interno e relative alla distribuzione delle carte d'identità ai comuni, all'amministrazione delle tasse di ammissione ai concorsi per segretario comunale e provinciale e dei proventi dei diritti di segreteria degli enti locali territoriali.

L'articolo 8 è volto a garantire la continuità degli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze Armate e del Corpo della guardia di finanza, per la cui attuazione hanno operato a tutto il 31 dicembre 1990, in base ad autorizzazioni contenute nelle leggi di approvazione del bilancio annuale dello Stato, speciali gestioni al di fuori del bilancio dei Ministeri interessati.

La norma in questione prevede che, a decorrere dalla data di soppressione di dette gestioni fuori bilancio, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui trattasi sia affidato alle organizzazioni costituite fra il personale, ovvero, eccezionalmente, a terzi mediante procedure negoziali semplificate, cui sono concessi in uso gratuito i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti già utilizzati dalle soppresse gestioni fuori bilancio.

Gli articoli da 9 a 12 sanciscono il versamento al bilancio dello Stato delle entrate relative a talune gestioni finora svolte al di fuori del bilancio predetto e di pertinenza dell'ANAS, nonché dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, prevedendosi la riassegnazione delle somme stesse ai competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa delle Amministrazioni statali interessate.

Analogo criterio viene dettato dall'articolo 13 per i fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti dell'Istituto stesso, in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

In considerazione, peraltro, delle particolari esigenze connesse ai programmi di ricerca condotti dal predetto Istituto, l'articolo in esame prevede la possibilità di conservare in conto residui le disponibilità esistenti sui capitoli riguardanti tali attività fino al terzo anno successivo all'esercizio di riferimento.

Al fine di una più sollecita gestione dei fondi in questione, l'articolo stabilisce poi la possibilità di autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

L'articolo 14 dispone la gestione secondo le ordinarie procedure dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per le agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 15 maggio 1986, n. 192, che configura una gestione fuori bilancio.

L'articolo 15, in relazione alla circostanza che in realtà le operazioni compiute dal cassiere del debito pubblico non configurano una vera e propria gestione fuori bilancio, in quanto trattasi del contestuale reinvestimento, per incarico dei titolari di titoli del debito pubblico scaduti, in altri titoli della specie, si limita a sancire per detto cassiere l'obbligo della resa del conto giudiziale.

L'articolo 16 detta disposizioni in materia di gestioni commissariali governative esercitate da pubblici servizi di trasporto, recente-

mente disciplinate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, conciliando la natura di tali gestioni - quale emerge dalla citata legge - con l'esigenza di evitare il perpetuarsi di vere e proprie gestioni fuori bilancio.

A ciò si provvede prevedendosi, da un lato, l'acquisizione delle entrate gestionali al bilancio statale, salva riassegnazione al capitolo riguardante l'assegnazione delle sovvenzioni di esercizio, e, dall'altro, la rendicontazione in sede di conto consuntivo delle somministrazioni a qualsiasi titolo ricevute dai commissari governativi.

L'articolo 17 concerne la gestione per la realizzazione del programma straordinario di edilizia abitativa per la città di Napoli di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

In considerazione della rilevanza sociale della predetta gestione, l'articolo in parola prevede che, alla scadenza del termine stabilito per la soppressione delle gestioni fuori bilancio, l'organo gestore predisponga un elenco analitico dei lavori in corso e di quelli ancora da iniziare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, corredato di una relazione contenente concrete proposte per la definizione delle questioni pendenti e l'indicazione della dotazione organica necessaria a tal fine.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, potrà fissare il termine per l'ultimazione degli interventi residui e le modalità di rendicontazione.

Viene comunque previsto che allo spirare del termine stabilito per la chiusura delle gestioni fuori bilancio cessino gli incarichi speciali e professionali conferiti e l'indennità di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 18 concerne l'acquisizione al bilancio dello Stato della gestione dei fondi per gli interventi nella città di Reggio Calabria di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246.

L'articolo 19 disciplina il fondo di cui all'articolo 5, secondo comma, n. 5, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 20 riconduce nell'alveo del bilancio statale l'acquisizione e la ripartizione delle competenze degli avvocati e procuratori legali dello Stato.

L'articolo 21 riconduce nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la gestione dei fondi relativi alle casse conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 (casse conguaglio per il settore elettrico, per il settore telefonico e per il gas di petrolio liquefatto).

L'articolo 22 prevede l'acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate relative a talune attività condotte attualmente fuori bilancio nell'ambito del Ministero della marina mercantile per la riassegnazione ad appositi capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo. In particolare, il comma 2 prevede l'inquadramento, in soprannumero, nei ruoli del predetto Ministero di tre impiegati degli Uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali, assunti con contratto di diritto privato. Tale inquadramento non

comporta aggravio di spesa per il bilancio dello Stato in quanto gli oneri relativi sono ampiamente coperti dai contributi degli armatori che saranno versati all'apposito capitolo di entrata.

L'articolo 23 contiene disposizioni finali per autorizzare il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, posto che l'entrata in vigore della legge interverrebbe successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Il provvedimento suesposto non fa menzione del Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in quanto trattasi di fondi di rotazione non assoggettati al disposto dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Concorsi pronostici)

1. Le riscossioni dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giuocate effettuate in Sicilia, alla Regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del giuoco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato di spesa obbligatoria.

Art. 2.

(Fondo per la protezione civile)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel

corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, quali sono definiti dalla legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento, immediatamente utilizzabili, da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sulle economie di spesa, sulla perenzione amministrativa, sui limiti di somma e sul controllo preventivo.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituirsi ai sensi del predetto comma 1.

Art. 3.

(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)

1. I mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo» di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al soppresso Fondo speciale per la cooperazione, le entrate di cui al comma 4 e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di soppressione del Fondo medesimo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del predetto Fondo speciale per la cooperazione anteriormente alla data di entrate in vigore della presente legge danno luogo a formale impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla quale vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *Fondo speciale.* - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità»;

c) all'articolo 15:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «applicando per quanto compatibile l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ragionerie centrali» sono soppresse le restanti parole;

3) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo»;

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri cui sono affluiti i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo»;

5) il comma 10 è soppresso;

d) all'articolo 32, al comma 1, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

e) all'articolo 37:

1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 4, le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica» ed è soppresso l'ultimo periodo.

5. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

7. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 4.

(Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di

nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il conseguimento dei fini della Riserva.

Art. 5.

(Distribuzione di carte d'identità ai comuni)

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 «Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato» del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 6.

(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale)

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale, nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo gli enti locali interessati all'assegnazione dei segretari versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

Art. 7.

(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni)

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio istituite ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 8.

(Attività di protezione sociale)

1. I beni patrimoniali appartenenti alle cessate gestioni fuori bilancio del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di

finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le consistenze di tali apporti e le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

(Contabilità speciali dell'ANAS)

1. Nel bilancio di previsione dell'ANAS sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai predetti capitoli di entrata, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nel comma 1.

Art. 10.

(Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonchè le somme di cui al

primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui predetti capitoli di spesa sono iscritte le autorizzazioni di spesa che prevedono conferimenti a favore dei fondi di cui al comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei fondi e della contabilità speciale di cui al comma 1.

3. Le somme non utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono mantenute in bilancio e possono essere impegnate fino ad esaurimento delle attività connesse all'erogazione delle agevolazioni finanziarie poste a carico, sulla base delle vigenti disposizioni, del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

5. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.

Art. 11.

(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo contributi per le spese relative ad ispezioni ordinarie alle cooperative, istituito in esecuzione del disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli della spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai sopraindicati capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Art. 12.

(Ministero dei lavori pubblici)

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Le spese per il funzionamento della commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali verseranno in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della commissione in rapporto alle entità dei compensi richiesti. Dette somme saranno riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, a un capitolo di spesa del Ministero dei lavori pubblici».

Art. 13.

(Istituto superiore di sanità)

1. Le somme destinate all'Istituto superiore di sanità in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, mediante decreti del Ministro del tesoro, ai correlativi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, rubrica 21 - Istituto superiore di sanità, per le finalità di cui al quarto comma del citato articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

2. Le somme iscritte nel capitolo di spesa di cui al comma 1 e nei capitoli 4550 e 8222 per il corrente esercizio e per quelli successivi, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

3. Le disponibilità risultanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel conto infruttifero di tesoreria n. 1279, intestato a: «Istituto superiore di sanità», affluiscono all'entrata del bilancio statale, per

essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità

4. Per le spese relative all'attività di cui all'articolo 2, commi terzo e quarto, della legge 7 agosto 1973, n. 519, all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Art. 14.

(Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati)

1. Le disponibilità esistenti alla data di soppressione della contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 15 maggio 1986, n. 192, sono versate ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad un capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente le spese relative all'attuazione della citata legge.

Art. 15.

(Debito pubblico)

1. Per le operazioni relative al servizio previsto dall'articolo 83 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, il cassiere rende il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 16.

(Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto)

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali

governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la integrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

2. Il commissario governativo rende il conto della sua gestione. Detto conto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne curerà, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

3. Alle aperture di credito a favore dei commissari governativi disposte dal Ministero dei trasporti sul capitolo di cui al comma 1, nonchè sul capitolo 1653 dello stato di previsione del predetto Dicastero, non si applica il limite di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 17.

*(Programma straordinario di edilizia
abitativa di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219)*

1. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni, il funzionario incaricato delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco analitico dei lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle pagate e gli importi che restano da impegnare, e formula concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli interventi residui.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto potrà fissare il termine per l'ultimazione dei lavori e degli interven-

ti predetti, stabilendo l'entità del personale utilizzabile a tale scopo.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione agli organi di controllo, i quali potranno assoggettare a riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato e disporre accertamenti ispettivi.

Art. 18.

(Fondo per gli interventi nella città di Reggio Calabria)

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria», sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria, predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989.

3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati, ancorchè non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano

applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sulle economie di spesa, sulla perenzione amministrativa, sui limiti di somma e sul controllo preventivo degli ordini di accreditamento.

Art. 19.

(Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui all'articolo 5, secondo comma, n. 5, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 20.

(Avvocatura dello Stato)

1. Le competenze di cui all'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono versate ad un capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati i relativi pagamenti.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 per le quali non può farsi luogo a ripartizione a

norma della seconda parte del comma 2 del citato articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga l'obbligo alla restituzione.

Art. 21.

(Casse conguaglio)

1. Le disponibilità delle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, nonchè le somme dovute a titolo di sovrapprezzo di spettanza delle casse medesime, sono versate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per l'integrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dello stanziamento del capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I comitati di gestione delle casse conguaglio rendono il conto delle gestioni condotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, corredato della relazione amministrativa e di quella del collegio dei revisori dei conti.

3. I beni immobili e mobili delle casse conguaglio sono acquisiti al patrimonio dello Stato. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti approvati ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, costituiscono rispettivamente residui attivi e passivi dei capitoli di entrata e di spesa di cui al comma 1.

Art. 22.

(Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile)

1. Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati

da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento di gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonchè ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli di entrata per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2. Gli uffici di collocamento di gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli per lo svolgimento della loro attività continueranno ad avvalersi del personale civile assunto con contratto di diritto privato e consistente rispettivamente in due ed una unità, che sono inquadrare in sovrannumero nei ruoli del Ministero della marina mercantile sulla base di una tabella di equiparazione approvata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Tutte le disponibilità comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui al comma 1. I beni mobili degli uffici di collocamento di gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita dall'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo di entrata per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad un capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 23.

(Norma finale)

1. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.